

Statuto dell'Associazione

"Amici di Padre Pedro – ONLUS"



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita l'associazione di volontariato, denominata: "Amici di Padre Pedro – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "Amici di Padre Pedro – ONLUS".
2. L'Associazione ha sede in Roma, via Montaione 40¹, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'associazione di volontariato " Amici di Padre Pedro – ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, appositamente convocata come ai successivi articoli 14, 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo Statuto e' interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

¹ L'assemblea straordinaria dei soci che si è svolta il 22 settembre 2012 ha approvato all'unanimità il trasferimento della sede legale da Via dei Prefetti 36, 00186 Roma a Via Montaione 40, 00139 Roma, a far data dal giorno stesso.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 (Finalità)

1. L'associazione di volontariato " Amici di Padre Pedro – ONLUS" è nata per sostenere l'opera di Padre Pedro Opeka a favore della popolazione del Madagascar e persegue il fine della solidarietà sociale ed umanitaria, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della formazione, dell'istruzione e della tutela dei diritti civili. In particolare, ha come scopo:
 - a. la sensibilizzazione ai grandi problemi della fame, della sete, del sottosviluppo, della carenza di assistenza sanitaria, della povertà ed emarginazione, sia lontane che vicine;
 - b. l'aiuto concreto a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che, in qualsiasi parte del mondo, abbisognano di sostegno economico, morale e sociale;
 - c. il concreto sostegno ad iniziative e progetti di supporto e protezione dell'infanzia, al fine di tutelare i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, novembre 1989, ratificata dall'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176).
2. L'Associazione è estranea a qualsiasi implicazione di ordine politico, partitico, confessionale o razziale, e non ha scopo di lucro.

Art. 7 (Attività)

1. L'Associazione svolge le sue attività prevalentemente nella Provincia di Roma e intende operare anche nel resto d'Italia e in ogni parte del Mondo.
2. L'Associazione oltre ad operare in proprio può cooperare con altre istituzioni o gruppi ispirati a principi analoghi a quelli della stessa Associazione, per portare a compimento progetti concreti nei campi dell'emergenza e dello sviluppo.
3. L'Associazione attua il suo programma:
 - a. sviluppando il valore sociale e la funzione del volontariato attraverso la promozione, la gestione e il coordinamento di iniziative dirette a sensibilizzare la società italiana e quella di ogni altro Paese, verso questa forma di solidarietà;
 - b. coinvolgendo il tessuto sociale in una più approfondita conoscenza delle problematiche dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alle tematiche dell'infanzia, della povertà, dell'emergenza sanitaria, della disoccupazione, e nella ricerca di concrete forme di appoggio da realizzare a sostegno degli stessi;
 - c. realizzando attività di divulgazione ed incontri all'interno delle scuole di ogni ordine e grado sull'integrazione culturale e sociale di bambini e adulti di diverse etnie, allo scopo di favorire l'incontro fra culture diverse, proponendole come risorse per il singolo e per la comunità;
 - d. avviando e sostenendo economicamente, fino alla completa autogestione, progetti educativi e strutture di accoglienza che, in zone ad alta povertà nel mondo, abbiano quali obiettivi specifici:
 - la scolarizzazione dei minori e l'avviamento professionale degli adolescenti;
 - il supporto alimentare ai soggetti che versino in condizione di assoluta indigenza;
 - il sostegno a progetti per la costruzione di alloggi in favore di soggetti senza fissa dimora;
 - la socializzazione dei bambini e la partecipazione degli stessi ad attività di carattere ricreativo, ludico, sportivo;
 - l'accoglienza e il sostegno a soggetti in stato di deprivazione e abbandono, con particolare attenzione per le donne e i bambini;
 - il coinvolgimento delle popolazioni locali in iniziative di sensibilizzazione alle problematiche dell'abuso di alcool e di droghe, ai problemi dell'infanzia e in programmi di auto – aiuto, in vista di una più autentica e matura crescita personale e comunitaria e del raggiungimento di adeguati livelli di autonomia;
 - e. individuando soggetti locali, singoli o Enti, a cui affidare, in collaborazione con l'Associazione, la diretta gestione delle strutture e dei microprogetti che l'Associazione stessa ha contribuito a realizzare, fornendo, ove necessaria, un'adeguata formazione e sempre riservandosi il diritto di individuare, in base a criteri di necessità economica, i soggetti destinatari degli interventi di sostegno;

- f. divulgando la conoscenza dei progetti realizzati, allo scopo di informare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita tipiche delle realtà in cui l'Associazione interviene;
 - g. collaborando, ove possibile, con altri Enti ed organizzazioni presenti sul territorio che condividano i medesimi obiettivi;
 - h. fornendo adeguate informazioni e preparazione a coloro che vogliono apportare il proprio personale contributo alla riuscita dei progetti;
 - i. realizzando qualsiasi altra attività o intervento ritenuti utili o opportuni per il raggiungimento degli obiettivi statutari.
4. Per il raggiungimento degli scopi associativi, ed in via strettamente strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale, l'Associazione potrà:
 - a. reperire i mezzi finanziari necessari per il perseguimento degli scopi sociali anche mediante pubbliche sottoscrizioni, donazioni e iniziative di raccolta fondi;
 - b. patrocinare, promuovere, organizzare e gestire iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività e servizi a carattere artistico, culturale, ludico, formativo e di orientamento, conferenze, convegni, mostre, spettacoli, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili o convenzionandosi con enti pubblici o privati;
 - c. collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate;
 - d. curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso.
 5. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strettamente connesse e/o integrative di quelle statutarie, nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 460/97 e comunque sempre in misura non prevalente rispetto alle stesse.
 6. Tutte le attività saranno svolte senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica o sociale, anche in eventuale coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati.
 7. Tutti i soci saranno adeguatamente coinvolti e documentati anche attraverso l'eventuale pubblicazione di un Notiziario apposito; tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.
 8. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, e in particolare da eventuali beneficiari, diretti e indiretti, delle attività dell'Associazione.
 9. Ai soci possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 10. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
 11. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse marginali o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 8 (Natura dell'associazione)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e destina alla promozione delle proprie finalità i proventi derivanti da eventuali attività di carattere commerciale connesse con le proprie attività istituzionali.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale, ovvero delle attività ad essa direttamente connesse nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 460/97.

TITOLO III - I SOCI

Art. 9 (Ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, sono mossi da spirito di solidarietà ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche

- e le associazioni di fatto, mediante l'inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Comitato Direttivo, senza obbligo di motivazione.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo.
 3. I soci sono:
 - a. fondatori: persone fisiche che sono intervenute nell'Atto Costitutivo;
 - b. ordinari: persone fisiche e soggetti diversi che condividano le finalità dell'Associazione e che contribuiscano al perseguimento delle stesse, versando la specifica quota stabilita dall'Assemblea dei soci;
 - c. sostenitori: persone fisiche e giuridiche o soggetti diversi che condividano le finalità dell'Associazione e che desiderino contribuire al perseguimento delle stesse, versando una quota significativamente più elevata di quella stabilita per i soci ordinari.
 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione, il socio deve versare la relativa quota associativa per l'anno in corso. Una volta versata la quota il socio, viene iscritto nel Libro dei Soci.
 5. Il Comitato Direttivo può nominare soci onorari le persone fisiche e giuridiche, associate e non, che, a proprio insindacabile giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo e le finalità dell'Associazione o che, con la loro presenza, onorino l'Associazione stessa.
 6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 10 (Diritti e doveri)

1. I soci hanno il diritto–dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e di legge che disciplinano uniformemente il rapporto associativo, con modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
2. Il nome e le altre notizie riguardanti i soci sono riservate; il Comitato Direttivo può comunicarle a persone o enti che ne facciano richiesta scritta per motivi di evidente interesse generale o individuale, soltanto se il socio ha sottoscritto in calce al modulo di domanda d'ammissione l'apposita autorizzazione. In mancanza, le notizie concorreranno soltanto alla formazione di dati complessivi di aggregati statistici non nominativi. Restano ferme le regole di pubblicità relative agli organi statuari.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
4. I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
5. Ogni socio assume, con l'impegno morale, il diritto–dovere:
 - a. di cooperare e contribuire, nelle forme a lui possibili e secondo le proprie risorse e i mezzi disponibili, allo sviluppo dell'Associazione;
 - b. di partecipare alle Assemblee, con facoltà di eleggere le cariche sociali e di essere eletto ad una di esse.
6. Il socio:
 - a. può recedere dall'Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo e ha effetto entro 30 giorni dalla comunicazione stessa;
 - b. viene considerato "recedente" qualora non abbia versato la quota associativa annuale entro la fine del mese di marzo; il socio decaduto per il mancato pagamento della quota associativa e che successivamente la regolarizzi è di diritto iscritto al Libro dei Soci senza delibera del Comitato Direttivo;
 - c. può essere escluso dall'Associazione secondo quanto stabilito all'art.11.
7. In nessun caso è ammessa la restituzione delle quote associative e di altri eventuali contributi versati.
8. La qualità di socio è personale e non trasmissibile e i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9. Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea secondo il principio di uguaglianza e nessuno di essi può avere diritto a più di un voto.
10. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
11. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 11
(Esclusione)

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata del Comitato Direttivo e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r. Contro tale delibera il socio escluso può, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva e inappellabile.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 12
(Indicazione degli organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea
 - Il Comitato Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 13
(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione "Amici di Padre Pedro – ONLUS".
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14
(Competenze)

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; quando regolarmente convocate e validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, fatte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano i soci a norma di legge.
2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a. la determinazione delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci;
 - b. la nomina dei Componenti del Comitato Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - c. la nomina del Collegio dei Revisori;
 - d. l'approvazione dei Bilanci annuali, consuntivo e preventivo.
3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a. le modifiche dello Statuto;
 - b. le delibere connesse alla liquidazione, scioglimento o estinzione dell'Associazione;
 - c. la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione delle modalità di liquidazione del fondo comune ai sensi del Codice Civile;
 - d. la decisione circa la devoluzione, a norma di legge, dei beni rimasti, dopo l'esaurimento della liquidazione; osservando in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15
(Convocazione)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare lo stato patrimoniale ed il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre precedente, nonché il bilancio preventivo. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta. L'Assemblea ordinaria viene altresì convocata ogni qualvolta lo deliberi il Comitato Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci in regola con i pagamenti
2. L'Assemblea viene convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dal Presidente, ovvero - in caso di suo impedimento, assenza, mancanza o dimissioni - da chi ne faccia le veci, come stabilito dal successivo articolo 24.3 del presente Statuto.
3. La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da affiggere nella sede dell'Associazione e comunicare ai soci per posta ordinaria, fax, o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.
4. L'avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 16
(Validità della assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita:
 - a. in sede ordinaria, ovvero per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente articolo 14.2:
 - in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti;
 - b. in sede straordinaria, per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente articolo 14.3:
 - in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci;
 - in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.
2. Il socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro socio, che non sia componente del Comitato Direttivo.
3. Il socio, soggetto diverso dalla persona fisica, può partecipare alle Assemblee e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge o di statuto; può anche delegare altro socio.
4. In ogni caso, il socio per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve essere in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi deliberati.
5. Il socio delegato non può rappresentare più di cinque altri soci.

Art. 17
(Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modifica dello Statuto, di cui all'art. 14.3.a, nonché le deliberazioni di revoca del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori, avvengono con due terzi dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 18
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione)

1. Il Comitato Direttivo è composto, secondo determinazione dell'Assemblea, da un numero dispari di membri, variabile da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dalla Assemblea tra i soci.
2. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, con solo voto consultivo, le persone che per legge o per particolari convenzioni possono essere designate da Autorità o Enti a partecipare alle sedute del Comitato stesso. Questi eventuali partecipanti non sono comunque componenti del Comitato Direttivo.
3. La carica di componente del Comitato Direttivo è gratuita.

Art. 20 (Presidente del Comitato Direttivo)

1. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Comitato Direttivo.

Art. 21 (Durata e funzioni)

1. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo ed alle nuove nomine; salvo che, eccezionalmente, la delibera assembleare di nomina determini un periodo più breve. Essi sono rieleggibili.
2. Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci come stabilito all'art. 17.1 del presente Statuto.
3. Il Comitato Direttivo, se vengono a mancare a qualsiasi titolo uno o più dei suoi componenti, provvede, con propria delibera, a nominarne altri in loro sostituzione; le nomine così fatte devono essere sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile dei soci. I componenti del Comitato Direttivo nominati in sostituzione di quelli mancanti scadono insieme agli altri, alla scadenza naturale del Comitato.
4. L'intero Comitato Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato rimane comunque in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino a che l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza, abbia ricostituito il Comitato.
5. Il Comitato Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
6. Al Comitato Direttivo compete in particolare:
 - a. nominare, tranne la prima nomina, effettuata in sede di costituzione dell'Associazione e prioritariamente tra i propri componenti:
 - il Presidente, che è Presidente dell'Associazione;
 - eventualmente un Vicepresidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - b. determinare le competenze delle persone nominate, stabilendo le eventuali incompatibilità di carica, i poteri, la durata, che non può superare quella del Comitato stesso;
 - c. attribuire poteri di firma per operare sui conti correnti postali e bancari sui quali devono essere versate tutte le disponibilità di cassa dell'Associazione;
 - d. deliberare l'ingresso di nuovi soci e nominare eventuali soci onorari;
 - e. approvare il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità e la formazione dei bilanci;
 - f. deliberare di eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Associazione, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che venga ritenuta necessaria od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione;
 - g. presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e quello preventivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di

rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

- h. istituire, regolare o sciogliere, uffici, eventuali organismi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, eventualmente con la partecipazione di non soci che propongano iniziative e programmi di lavoro per lo svolgimento di particolari interventi, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati.

7. Il Comitato Direttivo può altresì conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, ad alcuni dei suoi componenti o a persone non facenti parte del Comitato stesso.
8. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

Art. 22 (Convocazione)

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai componenti e al Collegio dei Revisori, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.
3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto verbale, firmato dal Presidente.

CAPO III - II PRESIDENTE

Art. 23 (Elezione e durata)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 24 (Funzioni)

1. Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
 - a. rappresentare l'Associazione in giudizio o in arbitrato e di fronte a terzi, in Italia e all'estero, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, nonché di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi, anche innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi;
 - b. sottoscrivere contratti, convenzioni, ed ogni altro atto deliberato dal Comitato Direttivo;
 - c. convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le Adunanze del Comitato Direttivo;
 - d. sovrintendere alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo;
 - e. compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto.
3. Il Vicepresidente se nominato, ed in mancanza il Segretario, fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento, assenza, mancanza o dimissioni. La firma del Vicepresidente o del Segretario testimonia dell'assenza o impedimento del Presidente.

CAPO IV – IL SEGRETARIO, IL TESORIERE, IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25 (Il Segretario)

1. Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Segretario dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.
3. Compito del Segretario è quello di coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e delle Adunanze del Comitato Direttivo; curare la tenuta dei Libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo, del Libro dei Soci e degli atti dell'Associazione, nonché di qualsiasi altro libro obbligatorio diverso da quelli di carattere amministrativo.

Art. 26 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.
3. Compito del Tesoriere è quello di coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno di spesa e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci, delle note, delle fatture e qualsiasi altro documento contabile.

Art. 27 (Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci che ne indica il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno in corso e alla nomina del nuovo Collegio, salvo che, del tutto eccezionalmente, la delibera di nomina determini un periodo più breve. I Revisori sono rieleggibili.
3. I Revisori svolgono di regola le loro funzioni gratuitamente; l'Assemblea può deliberare di corrispondere ad essi, solo se non soci, un emolumento individuale annuo che non sia superiore al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
4. Se un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato, subentra uno dei supplenti che viene reintegrato nella prima Assemblea utile.
5. Ai Revisori compete:
 - a. controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili;
 - b. presentare all'Assemblea dei soci proprie Relazioni con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario, nonché le Relazioni in occasione della predisposizioni dei bilanci;
 - c. provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo;
 - d. curare qualsiasi altro adempimento ad essi attribuito dallo Statuto.
6. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle adunanze del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio dei Revisori agisce di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di uno degli organi associativi, oppure su segnalazione anche di uno solo dei membri del Comitato Direttivo.
8. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne fa richiesta il Presidente presso la sede dell'Associazione o altrove.
9. Il Collegio dei Revisori può essere revocato dall'Assemblea dei soci come stabilito all'art. 17.1 del presente Statuto.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 (Indicazione delle risorse)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
 - a. quote e contributi dei soci;
 - b. eredità, donazioni e lasciti;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
 - d. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
 - e. erogazioni liberali di soci e di terzi;
 - f. rimborsi;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - h. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 29 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o dei terzi sono dati in comodato all'Associazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dai soci.

Art. 30 (Contributi)

1. I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari, elargiti dai soci, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art. 31 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 32 (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 33 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 34
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Art. 35
(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 36
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Per ogni esercizio finanziario, il Comitato Direttivo presenta all'Assemblea dei soci:
 - a. il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, comprendente il rendiconto economico e finanziario al 31 Dicembre e lo stato patrimoniale, con allegati riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata;
 - b. il bilancio preventivo per l'anno successivo.
2. Il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 37
(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato dal Collegio dei Revisori.
2. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

Art. 38
(Approvazione del bilancio)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente.
2. Il bilancio consuntivo dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori.
3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
4. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci nella stessa seduta.
5. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

Art. 39 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 40 (Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 41 (Attuazione della convenzione)

1. Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 42 (Dipendenti e collaboratori)

1. I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
2. L'Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
3. L'Associazione può utilizzare collaboratori esterni stipulando con essi contratti ed assicurazione a norma di legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Durata e scioglimento)

1. L'Associazione non ha durata predeterminata nel tempo.
2. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei soci, convocata e costituita a norma degli articoli 14, 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 44 (Rinvio)

1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni non lucrative di utilità sociale.